

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2  
N. 1104/AV2 DEL 11/07/2013**

**Oggetto: CONVENZIONE CON ISTITUTO ENRICO FERMI DI PERUGIA PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI ALLIEVI DEI CORSI PER OSS. APPROVAZIONE SCHEMA**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: "Presca d'atto della DGRM n. 689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano";

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le ragioni esplicitate nel documento istruttorio, la richiesta inoltrata con mail del 18/06/2013 - prot. n. 72722 del 19/06/2013 dall'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia di ospitare alcuni allievi del Corso di Qualifica per Operatore Socio-Sanitario (OSS) (autorizzato dalla Regione Umbria con deliberazione n. 814 del 03/07/2012), presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali, per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento previsto nel relativo ordinamento didattico.
3. Stipulare a tal fine apposita convenzione con l'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia, sulla base dello schema allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che ne regola termini e condizioni.
4. Dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Dare atto, altresì, che gli oneri derivanti dall'espletamento del tirocinio da corrispondere all'Azienda sono dalle parti concordemente stabiliti in € 300,00 lordi per ogni tutor che svolga funzione didattica per ognuno dei tre tirocini normativamente previsti (sanitario, socio-sanitario, sociale) e per un numero di allievi non inferiore a 4.

6. Dare atto, infine, che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere né economico, né assicurativo a carico dell'Area Vasta 2.
7. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE  
In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2  
Dottor Piero Ciccarelli

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

#### **U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:**

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio Aziendale.

Servizio Controllo di Gestione  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n° 11 pagine di cui n° 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE/ARCHIVIO/PROTOCOLLO - FABRIANO**

Con Provvedimento datato 22/02/2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato sancito l'accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio –Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione.

Con Provvedimento del 16/01/2003 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (atto n. 1604), recante "Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 12/11/2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/01/2002 n. 1".

Il profilo dell'Operatore Socio Sanitario è stato istituito dalla Regione dell'Umbria con L.R. 17/07/2002 n. 13, in piena conformità agli indirizzi della Conferenza Stato/Regione.

Il corso di formazione è disciplinato dal regolamento regionale dell'Umbria n. 4 del 4 marzo 2003 ed è anch'esso pienamente conforme ai predetti indirizzi ed il suo superamento consente il conseguimento di una qualifica riconosciuta su tutto il territorio nazionale.

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lett. a) della legge 196/97 possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. n. 1859/62. I tirocini formativi e di orientamento non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

In proposito, l'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia, Ente di Formazione accreditato dalla Regione Umbria, ha chiesto (prot. 72722 del 19/06/2013) la disponibilità dell'Amministrazione ad ospitare presso le proprie strutture alcuni allievi del corso di formazione per Operatore Socio-Sanitario dalla stessa gestito e appositamente autorizzato dalla Regione Umbria con deliberazione n. 814 del 03/07/2012, proponendo la stipula di una convenzione.

Questa Area Vasta 2 intende accordare la propria disponibilità - attesi anche gli elevati standard qualitativi riconosciuti alle nostre strutture sanitarie dall'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia che determinano negli allievi un alto grado di preferenza - ad ospitare per il tirocinio formativo e di orientamento gli allievi di detto corso e intende stipulare la convenzione con l'Istituto medesimo, nei termini e alle condizioni di cui all'allegato schema, parte integrante e sostanziale.

A tale proposito, infatti, i Direttori delle ZZ.TT. avevano ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR - con nota prot. 17601 del 07/08/09 – per l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento,

ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997, nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in questione. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni oggetto del suddetto atto, l'ASUR ha confermato la delega, a suo tempo conferita, anche in favore dei Direttori di Area Vasta con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011.

La convenzione in questione, ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Nella convenzione in questione è previsto che gli oneri derivanti dall'espletamento del tirocinio da corrispondere all'Azienda sono dalle parti concordemente stabiliti in € 300,00 lordi per ogni tutor che svolga funzione didattica per ognuno dei tre tirocini normativamente previsti (sanitario, socio-sanitario, sociale) e per un numero di allievi non inferiore a 4.

Gli oneri assicurativi, sia per gli infortuni che per la responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti, sono esclusivamente a carico del soggetto promotore.

Dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico a carico dell'AV2.

In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la conferma ASUR (prot. 23827 del 14/11/2011) delle deleghe ex determina 124/DG del 06/02/2009 e note prott. 17592 e 17602 del 07/08/2009; la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: "Preso d'atto della DGRM n. 689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano", si propone l'adozione della seguente

## **DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le ragioni esplicitate nel documento istruttorio, la richiesta inoltrata con mail del 18/06/2013 - prot. n. 72722 del 19/06/2013 dall'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia di ospitare alcuni allievi del Corso di Qualifica per Operatore Socio-Sanitario (OSS) (autorizzato dalla Regione Umbria con deliberazione n. 814 del 03/07/2012), presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali, per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento previsto nel relativo ordinamento didattico.
3. Stipulare a tal fine apposita convenzione con l'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia, sulla base dello schema allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che ne regola termini e condizioni.
4. Dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Dare atto, altresì, che gli oneri derivanti dall'espletamento del tirocinio da corrispondere all'Azienda sono dalle parti concordemente stabiliti in € 300,00 lordi per ogni tutor che svolga funzione didattica

per ognuno dei tre tirocini normativamente previsti (sanitario, socio-sanitario, sociale) e per un numero di allievi non inferiore a 4.

6. Dare atto, infine, che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere né economico, né assicurativo a carico dell'Area Vasta 2.
7. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente  
Dr. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI ALLIEVI DEI CORSI PER  
OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S)**

**T R A**

**L'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia**, con sede legale in Perugia – San Sisto - Str. di Lacugnano, 67 – C.F.: 00651040545 iscritta al Registro delle Imprese al numero 130184, nella persona del legale rappresentante Prof. Fabrizio FORNARI, nato a Perugia il 05/05/1960 - Cod. Fiscale: FRNFRZ60E05G478K, denominato d'ora in poi "*Istituto*",

**E**

**L'ASUR – Area Vasta n. 2** con sede Legale in via Caduti dal lavoro n. 40 C.F./P.I n. 0217586042 in persona del Direttore Generale in qualità di Direttore di AV2, Dottor Piero Ciccarelli, nato a Macerata, il 29/4/1950 domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell'Area Vasta 2 in Fabriano, Via Marconi n. 9 – in virtù delle competenze di cui alla Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011 e ss.mm.ii, alla delega DG ASUR di cui alla nota prot. n. 23827 del 14/11/2011 e alla DRGM n. 689 del 13/05/2013, in seguito denominata "*Azienda*";

**P R E M E S S O**

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18. comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n. 1859;
- che con D.M. 25/03/1998 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi e di orientamento;
- che l'Azienda è struttura idonea all'attività formativa di tirocinio ed orientamento presentando i requisiti sufficienti, previsti dalla vigente normativa;

- che l'Istituto è legalmente autorizzato dalla Regione Umbria per la gestione dei corsi per Operatore Socio Sanitario.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Istituto e l'Azienda concernenti l'attivazione del tirocinio, ai sensi dell'art. 18 della legge 196/97, per gli allievi del Corso di formazione professionale per Operatori Socio Sanitari.

### **Art. 2 - Impegni delle parti**

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art. 1 della presente convenzione:

- L'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Istituto ed individuando di volta in volta strutture che svolgano attività inerenti al progetto formativo del singolo tirocinante;
- L'Istituto riconosce le attività di tirocinio svolte presso le strutture dell'Azienda;
- Potranno accedere alle attività di tirocinio fino ad un massimo di **n.4** allievi contemporaneamente.
- La durata del tirocinio è di **n. 450 ore** annue per ciascun allievo, nel pieno rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia;
- **Gli oneri derivanti dall'espletamento del tirocinio da corrispondere all'Azienda sono dalle parti concordemente stabiliti in € 300,00 (trecento/00) lordi per ogni Tutor che svolga funzione didattica per ognuno dei tre tirocini normativamente previsti (sanitario, socio-sanitario, sociale) e per un numero di allievi non inferiore a 4 (quattro).**

**Il citato importo sarà corrisposto tramite bonifico bancario intestato alla AREA VASTA 2 codice-IBAN IT 06D060550260000000008172 presso BANCA DELLE MARCHE Agenzia 2 di ANCONA -**

**Le parti espressamente concordano e stabiliscono che le pattuizioni di cui al presente art. 2, relative ai costi per l'attività di tirocinio, sono inderogabili e che in nessun caso l'Azienda**

**potrà porre a carico dell'Istituto costi e/o voci di spesa ulteriori e/o superiori a quanto stabilito nelle pattuizioni medesime;**

- Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono concordati tra il Tutor Aziendale ed il Tutor dell'Istituto, che offrono la propria disponibilità per una migliore organizzazione delle stesse.

Si specifica inoltre che la collaborazione regolata dalla presente Convenzione non richiede alcun aggravio economico per l'Azienda.

Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti e comunque risultare da nuovo accordo in forma scritta.

### **Art. 3 - Tirocinio e rapporto di lavoro**

I tirocini formativi e di orientamento attivati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, con riguardo sia all'Azienda che all'Istituto.

### **Art. 4 - Progetto Formativo**

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene concordato da entrambi i Tutors, un progetto formativo e di orientamento, contenente almeno i seguenti elementi:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei Tutors;
- gli obiettivi del tirocinio;
- le modalità di svolgimento del tirocinio ( giorni, orari, luoghi etc. );
- il/i settore/i aziendale/i di inserimento.
- le strutture aziendali ( presidi, reparti e uffici ) presso cui svolgere il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio.



### **Art. 5 - Tutorato e modalità esecutive**

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un Tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio.

Il Tutor Aziendale provvederà anche a registrare specificamente le ore di presenza,

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante sarà obbligato a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- osservare tutti gli obblighi sanciti dal progetto formativo;
- segnalare immediatamente all'Azienda ed all'Istituto eventuali infortuni e/o incidenti che si verificassero nel corso del tirocinio, ovvero eventuali danni a persone e/o a cose che il tirocinante cagionasse nell'ambito del proprio tirocinio, onde consentire all'Azienda ed all'Istituto di procedere nel modo previsto e concordato nel successivo art. 6 della presente Convenzione.

### **Art. 6 - Garanzie e modalità assicurative**

L'Istituto assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio e/o sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna, attraverso il proprio Tutor Aziendale, ad informare immediatamente l'Istituto; quest'ultimo si impegna a sua volta a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi di riferimento.

### **Art. 7 - Igiene e sicurezza**

L'Azienda si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza

nei luoghi di lavoro, sollevando l'Istituto da ogni onere e/o responsabilità, anche relativamente agli obblighi derivanti da tale normativa.

#### **Art. 8 - Privacy**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03 e successive modifiche, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, esclusivamente ai fini connessi all'attuazione e corretta esecuzione della convenzione stessa. Inoltre, i suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e l'Istituto, nelle persone dei relativi legali rappresentanti *pro tempore*.

#### **Art. 9 - Registrazione e bollo**

Il presente atto, redatto in duplice originale in bollo, verrà registrato in caso d'uso a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo e stampa inerenti la presente convenzione sono a carico solidale di entrambe le parti.

#### **Art. 10 - Foro**

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Perugia.

#### **Art. 11 - Durata**

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà durata biennale, con rinnovazione tacita ed automatica per uguale periodo, fatta salva la possibilità di disdetta di entrambe le parti, da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata a/r almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale della Convenzione.

E' comunque consentito ad entrambe le parti il recesso dalla presente Convenzione, da inoltrarsi all'altra parte con lettera raccomandata a/r, con preavviso di almeno tre mesi.

Nel caso di recesso da parte dell'Azienda, quest'ultima si impegna in ogni caso a garantire il completamento per i tirocinanti dell'attività di tirocinio, che risultasse in corso al momento del

recesso medesimo.

Nel caso di recesso da parte dell'Istituto, quest'ultimo si impegna a corrispondere all'Azienda il corrispettivo previsto e stabilito dall'art. 2 della presente Convenzione, con riferimento solo ai periodi di tirocinio attivati sino alla data di effettiva validità ed efficacia del recesso medesimo

Perugia, \_\_\_\_\_

ISTITUTO "ENRICO FERMI"

IL LEGALE RAPP. TE P.T.

*Prof. Fabrizio Fornari*

IL DIRETTORE AREA VASTA 2

*Dott. Piero Ciccarelli*